

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Trento, 22 novembre 2013

CASSA DEL TRENTINO S.p.A., rappresentata dal suo presidente, prof. Gianfranco Cerea e dal consigliere di amministrazione, dott. Fabio Ramus.

e

UILCA del Trentino Segreteria Provinciale rappresentata dal segretario generale sig. Maurizio Mosaner e dal segretario provinciale sig.ra Francesca Prada

FISAC CGIL del Trentino Segreteria Provinciale rappresentata dal segretario generale signor Romano Vicentini e dalla sig.ra Maria Rosaria Sarpedone

Si sono riuniti presso la sede di Trento per definire quanto segue, relativamente agli effetti sul personale dipendente di Tecnofin Trentina S.p.A. della operazione di scissione e fusione per incorporazione di detta società in Cassa del Trentino S.p.A..

PREMESSO CHE:

- La società Tecnofin Trentina S.p.A. con lettera di data 06 giugno 2013 ha inviato alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e del CCNL per il personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie, alla Provincia Autonoma di Trento ed a Cassa del Trentino S.p.A. una comunicazione, per la fissazione di un incontro tenutosi in data 17 giugno 2013 presso la sede di Tecnofin Trentina S.p.A., avente per oggetto l' *"operazione di scissione e fusione per incorporazione di Tecnofin Trentina S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A."*;
- Negli incontri intercorsi le parti hanno approfondito e dibattuto i contenuti della lettera di cui al punto precedente.

LE PARTI SI DANNO ATTO DI QUANTO SEGUE:

L'operazione societaria di cui sopra consegue al programma di riorganizzazione delle società controllate della Provincia Autonoma di Trento, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 479 del 16 marzo 2012, predisposto in attuazione del comma 3 bis 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, introdotto dall'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 e volto alla valorizzazione, al riordino e alla razionalizzazione del sistema delle società della Provincia Autonoma di Trento, in un'ottica di incremento dell'efficienza e della funzionalità agli obiettivi della programmazione provinciale.

In particolare, l'operazione di scissione e fusione per incorporazione di Tecnofin Trentina S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. si pone l'obiettivo di accentrare in un unico soggetto la gestione delle attività attinenti al settore finanziario (rispettivamente: avvio e gestione di partecipazioni strumentali all'attività della Provincia Autonoma di Trento ed erogazione di risorse finanziarie e contributi affidate dalla Provincia Autonoma di Trento), nonché quello di incrementare la patrimonializzazione di Cassa del Trentino S.p.A. attraverso l'apporto delle partecipazioni di Tecnofin Trentina S.p.A..

Per effetto della fusione, Cassa del Trentino S.p.A. subentra a Tecnofin Trentina S.p.A. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504-bis del codice civile.

La fusione per incorporazione di Tecnofin Trentina S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. si è perfezionata il 31 ottobre 2013.

A seguito della fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 Cod. Civ., il rapporto di lavoro di tutto il personale dipendente già in forza a Tecnofin Trentina S.p.A. (complessivamente n. 10 lavoratori, occupati presso la sede di Trento in Via Grazioli n. 25, di cui: 2 dirigenti, 5 quadri direttivi e 3 impiegati) prosegue senza soluzione di continuità con Cassa del Trentino S.p.A., con mantenimento del TFR maturato e, più in generale, di tutti i diritti derivanti dal contratto individuale di lavoro con Tecnofin Trentina S.p.A., maturati alla data della sopra menzionata incorporazione.

Nei confronti di detti lavoratori, a seconda della categoria di appartenenza, si applica il CCNL di riferimento di Cassa del Trentino S.p.A. (CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali ed il CCNL per il personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie, già applicato presso Tecnofin Trentina S.p.A.).

Ai predetti lavoratori sono applicate le condizioni economico-normative derivanti dall'accordo aziendale sottoscritto in data odierna tra le rappresentanze sindacali e Cassa del Trentino S.p.A., che si allega al presente accordo per formarne parte integrante e sostanziale.

Detto accordo, denominato *“Contratto Normativo ed Economico Aziendale Integrativo del CCNL ABI per i quadri direttivi e per il personale delle Aree Professionali di Cassa del Trentino S.p.A.”* è esteso anche al personale dirigente, per i seguenti istituti:

1. buoni pasto
2. polizza sanitaria
3. previdenza complementare
4. tutela giudiziale
5. polizza kasko
6. Santo Patrono.

Ai dipendenti provenienti da Tecnofin Trentina S.p.A. sono conservati, ad ogni effetto di legge e di contratto, l'anzianità di servizio maturata, l'inquadramento categoriale nonché il trattamento economico complessivamente acquisito alla data della fusione per incorporazione, fatta eccezione per il premio di risultato che, tuttavia, limitatamente al solo anno 2013, rimarrà disciplinato dall'Accordo aziendale vigente presso Tecnofin Trentina S.p.A..

SI CONCORDA, INOLTRE, CHE:

- 1) Sarà oggetto di preventiva informazione alle OO.SS., se richiesto, l'assetto organizzativo e del personale presente in Cassa del Trentino, con riguardo a modifiche riguardanti la dotazione di personale rispetto alla situazione esistente alla data della fusione (31 ottobre 2013). In particolare si avrà riguardo, dove possibile e a parità di categoria professionale (ai sensi del CCNL vigente), ovvero a parità di profilo professionale, di garantire la permanenza (o il rientro) in Cassa del Trentino del personale alle dirette dipendenze della stessa.
- 2) Saranno attivate, fin da subito, tutte quelle iniziative formative ed organizzative necessarie affinché si giunga alla piena fungibilità del personale proveniente dalle due aziende oggetto della fusione.
- 3) Verranno mantenute e valorizzate le competenze professionali acquisite dal personale della società incorporanda, sia attraverso l'assegnazione di mansioni in continuità con quelle espletate nella società di provenienza, sia attraverso l'acquisizione di nuove competenze; prevedendo in ogni caso, per il predetto personale, una coerente collocazione all'interno dell'organigramma dell'incorporante, unitamente alla definizione di un adeguato percorso di crescita professionale.
- 4) Cassa del Trentino S.p.A. si impegna, dal momento della fusione e per ulteriori 5 anni, a convocare le OO.SS. provinciali in caso di riorganizzazione aziendale (così come previsto dal vigente CCNL), e ad informare preventivamente le OO.SS. in caso di attivazione di comandi e/o distacchi per una durata complessiva superiore ai 6 mesi.
- 5) In caso di eventuali successivi scorpori e/o cessioni di ramo d'azienda, che dovranno essere oggetto di previo confronto con le OO.SS., ai lavoratori provenienti da Tecnofin Trentina S.p.A. sarà comunque assicurato l'integrale trattamento economico, l'anzianità di servizio e l'inquadramento categoriale esistente alla data delle operazioni suddette.
- 6) Qualora, entro cinque anni dalla data di stipula del presente verbale, si verificasse la possibilità di espletare nuove attività, connesse alla gestione delle partecipazioni acquisite per conto della Provincia Autonoma di Trento, da parte di società già esistenti e/o di nuova costituzione e comunque da essa controllate, nella valutazione inerente il personale (da assumere o da trasferire) per l'espletamento di tali attività - a parità di competenze e ruoli ritenuti idonei - verrà riconosciuta preferenza ai lavoratori provenienti da Tecnofin Trentina S.p.A. che ne facessero richiesta.

Trento, 22 novembre 2013

Letto, approvato e sottoscritto.

CASSA DEL TRENTINO SpA

Il Presidente

prof. Gianfranco Gerea

CASSA DEL TRENTINO SpA


Il Consigliere

dott. Fabio Ramus

UILCA del Trentino Segreteria Provinciale

Il Segretario Generale


Signor Maurizio Mosaner



Fisac Cgil del Trentino Segreteria Provinciale

Il Segretario Generale

Signor Romano Vicentini



UILCA del Trentino Segreteria Provinciale


Il Segretario Provinciale

Signora Francesca Prada



Fisac Cgil del Trentino

Signora Maria Rosaria Sarpedone



Allegato: accordo aziendale sottoscritto in data odierna tra le rappresentanze sindacali e Cassa del Trentino S.p.A..

**CONTRATTO NORMATIVO ED ECONOMICO AZIENDALE
INTEGRATIVO DEL CCNL "Credito"
PER I QUADRI DIRETTIVI
E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI
DI CASSA DEL TRENTO S.p.A.**

Trento, 22 novembre 2013

Tra

CASSA DEL TRENTO S.p.A. rappresentata dal suo presidente Gianfranco Cerea e dal consigliere di amministrazione Fabio Ramus

e

la delegazione sindacale della

UILCA del Trentino Segreteria Provinciale rappresentata dal segretario generale sig. Maurizio Mosaner e dal segretario provinciale sig.ra Francesca Prada

FISAC CGIL del Trentino Segreteria Provinciale rappresentata dal segretario generale signor Romano Vicentini e sig.ra Maria Rosaria Sarpedone

visto l'art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ABI per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali,

si stipula il seguente Contratto Integrativo Aziendale a valere per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali di Cassa del Trentino S.p.A.

1. FLESSIBILITA' — ORARIO DI LAVORO

Ferma restando la durata settimanale contrattualmente prevista, l'orario di lavoro è distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì. Cassa del Trentino, previa informazione alle OOSS, definisce l'orario di lavoro giornaliero, con possibilità di introdurre fasce flessibili di entrata e di uscita al fine di favorire la conciliazione.

2. SANTO PATRONO

La giornata del 26 giugno, S. Vigilio, Patrono della città di Trento, è da considerarsi festiva ad ogni effetto contrattuale.

3. BUONI PASTO

Il buono pasto è determinato nella misura giornaliera di Euro 6,00 ed è fruito secondo le modalità previste per il personale della Provincia. Non è prevista alcuna indennità sostitutiva.

Il presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° aprile 2014.

4. PART-TIME

Fatto salvo quanto previsto in materia dal vigente CC.N.L. di categoria, l'Azienda si dichiara disponibile ad accordare al personale dipendente periodi di part-time - secondo tempi e modalità da concordarsi di volta in volta - in relazione alle necessità dei singoli Dipendenti e compatibilmente con le esigenze organizzative dei Servizi a cui essi sono assegnati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto, individualmente proposta, ove l'interessato ne faccia richiesta, le Parti firmatarie del presente contratto si incontreranno per verificare la possibilità di rimuovere le difficoltà emerse.

5. FERIE

L'Azienda si impegna, sentite le esigenze dei Dipendenti e nel rispetto delle necessità di servizio e della normativa in essere, a formalizzare il piano ferie entro il mese di marzo di ciascun anno.

6. FORMAZIONE

Fermo quanto previsto dal vigente C.C.N.L., l'Azienda ribadisce l'impegno a promuovere la formazione di tutto il personale con la partecipazione a specifici programmi di formazione ed aggiornamento finalizzati ad elevare la qualifica professionale.

Il piano di formazione redatto, di norma, entro il mese di gennaio di ciascun anno, viene portato a conoscenza del personale, con apposita comunicazione scritta. In tale occasione il personale può formulare proposte ed osservazioni utili alla effettiva realizzazione del progetto formativo,

Le risultanze dell'attività formativa complessivamente svolta dall'Azienda nell'anno precedente saranno portate a conoscenza delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

7. PREMIO AZIENDALE

Per i criteri di calcolo del Premio di Risultato, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 48/52 del CCNL, nonché a quanto specificato con successivo accordo, da stipularsi entro sei mesi dalla data del presente contratto aziendale. Resta inteso che l'ammontare complessivo del premio erogando non potrà comunque essere inferiore alla somma tra quanto già previsto presso l'incorporata Tecnofin Trentina S.p.A. (art. 7 del previgente Contratto Integrativo Aziendale), soggetto a riduzione capitaria nel caso di riduzione dell'organico del personale, e l'ammontare complessivo del premio corrisposto nel 2012 presso l'incorporante Cassa del Trentino S.p.A..

8. POLIZZA SANITARIA

L'onere a carico dell'Azienda, per la polizza sanitaria per prestazioni integrative rispetto a

quelle previste dal S.S.N. a favore di tutto il Personale e dei familiari fiscalmente a carico, (istituita in Tecnofin Trentina S.p.A. con l'accordo 3 aprile 1997), viene confermato nella somma di Euro 500,00 annue per ogni dipendente.

Quando sarà attivo un fondo sanitario provinciale integrativo le parti definiranno le modalità di adesione ad esso con la quota minima prevista da questo articolo.

9. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Al fine di assicurare ai lavoratori dipendenti la previdenza complementare così come prevista dal D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale può aderire volontariamente a "Laborfonds" (Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige) alle seguenti condizioni:

- possono essere iscritti al Fondo, fin dalla data di assunzione, i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova contrattualmente previsto;
- le contribuzioni dovute al Fondo per i dipendenti sono costituite da:
 - 2% a carico azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
 - 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
 - una quota del TFR pari al 3% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993;
 - il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato, a partire dall'1% o suoi multipli, entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data di stipula del presente accordo, a cura dell'Azienda con le modalità che saranno stabilite.

10. TUTELA GIUDIZIALE

L'Azienda si impegna a rimborsare integralmente al personale le spese per l'assistenza legale per responsabilità civile connessa allo svolgimento degli incarichi assegnati dalla stessa, salvo il caso di dolo. Si impegna altresì a rimborsare al personale le spese per l'assistenza legale per responsabilità penale e amministrativa, connessa allo svolgimento degli incarichi assegnati dalla stessa, alle stesse condizioni previste per il personale della Provincia.

11. UTILIZZO DEL T.F.R. IN ESTENSIONE DELLE PREVISIONI DELLA LEGGE 297/29.5.82

Il personale può accedere all'istituto dell'anticipazione del TFR alle stesse condizioni previste per il personale della Provincia.

12. POLIZZA KASKO.

La società stipula una polizza kasko a copertura dei danni al mezzo di trasporto utilizzato dal dipendente, eventualmente subiti in occasione di spostamenti di servizio debitamente e preventivamente autorizzati.

L'azienda si impegna a promuovere presso le società assicuratrici l'offerta di condizioni di favore per l'estensione al personale di questa o di altre polizze assicurative.

13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

- 1) In materia di buoni pasto continueranno a trovare applicazione, dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino alla data del 31.03.2014, nei confronti di tutti i dipendenti di Cassa del Trentino S.p.A., le previsioni di cui all'art. 3 del previgente Contratto Integrativo Aziendale di Tecnofin Trentina S.p.A..
- 2) Il premio di risultato, previsto dall'art. 7 del Contratto Integrativo Aziendale di Tecnofin Trentina S.p.A., è corrisposto al personale già dipendente della suddetta società alla data della fusione per incorporazione, per l'intero anno 2013, secondo i criteri e le modalità già in uso presso la medesima azienda.

14. DECORRENZA E DURATA


Il presente contratto decorre dal 31 ottobre 2013, salvo quanto diversamente disposto per singoli istituti, e scadrà il 31 dicembre 2016.

Esso si applica ai Quadri Direttivi ed al Personale delle Aree Professionali di Cassa del Trentino S.p.A. in servizio alla data di stipulazione ed a quelli assunti successivamente.

CASSA DEL TRENTINO SpA

Il Presidente


prof. Gianfranco Cerea



CASSA DEL TRENTINO SpA

Consigliere


dot. Fabio Ramus



UILCA del Trentino Segreteria Provinciale

Il Segretario Generale


Signor Maurizio Mosaner



UILCA del Trentino Segreteria Provinciale

Il Segretario Provinciale


Signora Francesca Prada



Fisac Cgil del Trentino Segreteria Provinciale

Il Segretario Generale

Signor Romano Vicentini



Fisac Cgil del Trentino

Signora Maria Rosaria Sarpedone

